

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la Consulta dei Sindaci della Valsangro, appositamente riunitasi il 14 Marzo 2006, ha ideato e programmato la costituzione di un'Associazione tra Enti Locali tra la Comunità Montana Valsangro, i comuni membri ed il comune di Pennadomo per la gestione unitaria di funzioni e di servizi comunali;

Ritenuto dover aderire a tale Associazione per gli indubbi vantaggi che ne deriveranno: economici, derivanti dalla gestione unitaria delle funzioni e dei servizi e dai contributi previsti dalla normativa statale e regionale in materia;

organizzativi, perché si andranno a colmare le carenze di personale proprie dei piccoli comuni; occasione che l'associazione offre di specializzare il personale addetto ai servizi attraverso la costituzione di un'unica struttura organizzativa resa possibile dalle innovazioni tecnologiche ed in particolare dalla wireless in corso di realizzazione sul territorio dei comuni interessati;

Esaminato lo schema di convenzione predisposto che vede la Comunità Montana in veste di capofila e fissa la struttura decisionale e gestionale dell'associazione;

Evidenziato che i servizi e le funzioni da gestire in modo unitario saranno di volta in volta individuati mediante appositi piani operativi predisposti tenendo conto delle indicazioni e delle esigenze dei comuni interessati;

Evidenziato, altresì, che ogni piano operativo sarà vagliato dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni interessati e sarà approvato facendo salva la competenza degli organi comunali coinvolti nel piano, siano essi il Consiglio, la Giunta e/o i responsabili dei servizi, in particolare per quanto attiene allo stanziamento dei fondi necessari per l'attuazione dei piani operativi, l'assegnazione di detti fondi e il loro impegno;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Con voti unanime espressi per alzata di mano,  
Esito proclamato dal Presidente,

### **DELIBERA**

Di aderire all'Associazione tra la Comunità Montana Valsangro di Villa Santa Maria, Ente capofila, i Comuni membri e il Comune di Pennadomo per la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi comunali e per tutti i motivi esposti in narrativa;

Di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Consiglio, la Giunta ed i responsabili dei servizi interessati degli enti, che aderiranno ai vari piani operativi approvati dalla Conferenza dei sindaci, conservano ciascuno la propria competenza in ordine allo stanziamento in bilancio, all'assegnazione e all'impegno degli oneri finanziari contemplati nei singoli piani operativi.

Di dare atto che il presente atto costituisce atto fondamentale ai sensi dell'art 42 del T.U.E.L. 267/2000. Pertanto il Sindaco, la Giunta e i responsabili dei servizi provvederanno, ciascuno per quanto di rispettiva competenza ad adottare gli atti consequenziali;

di dichiarare, con successiva votazione unanime, stante l'urgenza e la necessità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c .4 del D. Lgs 18.8.2000n.267.

# ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

COMUNITA' MONTANA VALSANGRO Ente capofila sede di Villa S. Maria (CH)

## CONVENZIONE

tra la Comunità Montana Valsangro, i Comuni membri ed il Comune di Pennadomo per la gestione associata di funzioni e di servizi comunali

\*\*\*\*\*

L'anno , il giorno ( ) del mese di , avanti a me, Dr. Carlo Marchitelli Segretario della Comunità Montana Valsangro, Ente Capofila dell'Associazione intestata, sono comparsi i rappresentanti degli Enti aderenti all'associazione in oggetto, e specificatamente:

Comunità Montana rappresentata dal Presidente pro-tempore;

Comune di rappresentato dal Sindaco , autorizzato con l'atto consiliare n°

;

Comune di .....

I suddetti rappresentanti, ai fini dell'art. 30 T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000,

### STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

**ART. 1** – E' costituita l'Associazione tra gli Enti Locali come sopra costituiti per la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi comunali.

**ART. 2** – L'Associazione si prefigge di migliorare la gestione economica e funzionale delle funzioni e dei servizi dei Comuni associati e di elevare, nel contempo, la capacità e la preparazione professionale dei dipendenti a ciò addetti attraverso la loro specializzazione ed assegnazione agli specifici settori della gestione medesima.

**ART. 3** – La presente associazione ha durata illimitata e potrà avere termine per mutuo consenso dei Comuni associati da esprimersi con delibere consiliari, su iniziativa del Comune più diligente.

E' consentito a ciascun Comune di recedere dall'Associazione con apposita delibera consiliare, a saldo avvenuto delle eventuali pendenze finanziarie a carico dell'ente recedente e previo assenso della Conferenza dei Sindaci degli altri membri dell'Associazione stessa sulle modalità, tempi e condizioni a ciò necessarie e/o opportune.

**ART. 4** – La Comunità Montana svolge le funzioni di Ente capofila.

Essa provvede, secondo la competenza e l'organizzazione dei propri organi elettivi oppure dei dirigenti/responsabili dei servizi interessati all'adozione degli atti amministrativi necessari o opportuni per il buon andamento degli uffici associati, all'organizzazione del personale e dei mezzi richiesti per il conseguimento degli obiettivi prefissi e ad ogni altra attività di supporto amministrativo, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo articolo 5).

In particolare:

1. il Consiglio e la Giunta della Comunità Montana provvederanno ciascuno per quanto di sua competenza, all'approvazione dei piani operativi, decisi dalla Conferenza dei Sindaci.
2. I Dirigenti/Responsabili dei Servizi della Comunità Montana, provvederanno di norma, salva diversa decisione da parte della Conferenza dei Sindaci, all'espletamento delle eventuali selezioni di personale, delle gare per l'acquisto dei beni e dei servizi e alla stipula dei contratti ricorrenti per l'attuazione dei piani operativi.

In ogni caso l'attività istruttoria dei procedimenti e dei provvedimenti relativi ai piani operativi decisi dalla Conferenza è di norma, salva diversa decisione da parte della Conferenza dei Sindaci, svolta dall'ufficio associato.

**ART. 5** – Organo propositivo dell'Associazione è la Conferenza dei Sindaci.

Detta Conferenza è composta dal Presidente della C.M. o suo delegato che la presiede e dai Sindaci dei Comuni associati o loro delegati.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della C.M. o suo delegato, o altro funzionario in servizio presso gli enti associati individuato dalla Conferenza stessa.

I membri della Conferenza sono convocati dal Presidente anche su richiesta di un solo componente, mediante avviso trasmesso nei modi più opportuni, anche tramite e mail, presso il Municipio dei Comuni aderenti.

L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno descrittivo delle proposte da esaminare.

Ciascun componente ha facoltà di proposta e partecipa ai lavori della Conferenza esclusivamente in nome e per conto dell'Ente di appartenenza.

Ciascun componente si impegna a sottoporre i piani operativi approvati dalla Conferenza con il proprio consenso all'esame dell'organo competente del proprio Comune nella prima seduta utile, e, comunque entro i tempi massimi che saranno di volta in volta determinati come confacenti all'attuazione delle proposte stesse.

E' consentita la partecipazione da parte degli enti associati alla gestione unitaria anche di un solo servizio o di parte di questo.

E' consentito, altresì, alla C.M. di accettare deleghe e gestire come capofila anche funzioni e servizi che interessano un solo Comune.

Per le decisioni da assumersi in ordine a ciascun piano operativo hanno titolo a partecipare alla seduta della Conferenza dei Sindaci unicamente i rappresentanti dei Comuni che aderiscono al progetto stesso.

**ART. 6** – Le funzioni ed i servizi che l'Associazione intende attivare e gestire in modo unitario, i soggetti interessati, il responsabile del piano operativo, le risorse umane, gli incentivi, le risorse strumentali occorrenti, le loro forme organizzative, i tempi, le modalità, il finanziamento ed il riparto degli oneri conseguenti tra gli enti partecipanti, saranno individuati e concordati dalla Conferenza dei Sindaci con singoli piani operativi.

I piani operativi decisi dalla conferenza, saranno approvati dalla Giunta della C.M. e recepiti, secondo i rispettivi Ordinamenti, dai Comuni associati coinvolti, qualora sia previsto un impegno finanziario a carico dei rispettivi bilanci.

Il mancato recepimento della proposta entro il termine prefissato dal Conferenza comporterà l'esclusione del Comune stesso dalla gestione associata del servizio interessato.

**ART. 7** - La competenza dei responsabili dei servizi associati individuati dalla Conferenza dei Sindaci, si estende a tutto il territorio degli Enti associati.

Le eventuali indennità o incentivazioni da attribuirsi al personale impegnato nella gestione associata saranno riconosciute dalla Conferenza dei sindaci nell'ambito dei piani operativi, nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L.

**ART. 8** – Organo consultivo dell'Associazione è il Comitato Tecnico.

Sono membri del Comitato Tecnico, il dirigente della C.M. interessato, i Segretari Comunali e/o i funzionari degli Enti associati responsabili dei servizi gestiti in forma unitaria.

Il Comitato Tecnico esprime pareri su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Comitato è convocato ed è presieduto dal Presidente della C.M. che potrà delegare le proprie funzioni anche ad un dirigente/responsabile del servizio della C.M. ove ne ravvisi l'opportunità.

Il parere è validamente espresso a maggioranza assoluta dei votanti.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, esperti e consulenti.

Qualora tale partecipazione comporta oneri finanziari a carico dell'Associazione, è necessario acquisire il preventivo assenso della Conferenza dei Sindaci nel rispetto delle norme sull'impegno e riparto dei carichi finanziari dell'Associazione.

**ART. 9** – Per i servizi già attivati dalla Comunità Montana, le relative contribuzioni da parte del Ministero e della Regione Abruzzo sono e rimangono di esclusiva competenza gestionale della Comunità Montana.

Per gli ulteriori e nuovi servizi che si andranno a porre in essere da parte dei Comuni interessati, i relativi ristori che perverranno dalla Regione - Ministero etc. saranno ripartiti tra la Comunità Montana ed i Comuni direttamente interessati ad ogni singola associazione.

**ART. 10** - In caso di controversia in ordine alla gestione dei servizi associati non risolta nell'ambito della Conferenza dei Sindaci, la decisione sarà rimessa ad un collegio composto da esperti nelle materie oggetto della controversia, designati ognuno da ciascun Comune associato e dal Presidente della C.M., con onere a carico dei rispettivi bilanci e da un Presidente, designato di comune accordo e, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale Civile di Lanciano con onere a carico degli Enti convenzionati per quote uguali.

**ART. 11** – Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, nonché alle disposizioni del vigente Ordinamento delle autonomie locali in quanto applicabili.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA C.M. \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI

IL SINDACO DI

Il Segretario della Comunità Montana